

Accordo tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (Parchi del Ducato) e la Provincia di Parma per la gestione coordinata del Parco Provinciale del Monte Fuso per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (31/12/2019)

L'anno duemiladiciotto

TRA

l'Amministrazione Provinciale di Parma, di seguito chiamata Provincia, con sede, rappresentata

E

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, C.F. e P. IVA 02635070341, di seguito chiamato Ente Parchi, con sede in Langhirano, Piazza Ferrari n. 5, rappresentato dal dott. Delio Folzani quale Direttore Generale, nato a Parma in data 11/11/1957, ed in esecuzione della Delibera di Comitato Esecutivo n. 109 del 21/12/2017.

PREMESSO CHE

- l'art 15 della legge 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la Provincia è titolare della proprietà, nonché di contratti di concessione d'uso e di affitto di terreni e fabbricati, costituenti il Parco Provinciale del Monte Fuso incentrato sul recinto faunistico a scopo ornamentale istituito ai sensi della vigente legislazione regionale, ubicato sulla cima del monte Lavacchio, nel territorio della frazione di Scurano, nel comune di Neviano degli Arduini, così come descritto nell'allegato A ed evidenziato nella planimetria allegato B;

- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/2011, all'Ente Parchi compete in particolare:
 - a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
 - b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
 - c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
 - d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
 - f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
 - g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
 - h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre

2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);

i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;

- che ai sensi della Legge 56/2014 e della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, la Provincia non detiene più le funzioni in materia di parchi e riserve naturali, nonché in materia di valorizzazione turistica e di educazione ambientale;

PREMESSO:

- che con l'Accordo prot. n. 10513 del 16.02.2015 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e la Provincia di Parma hanno approvato e definito la gestione coordinata del Parco Provinciale del Monte Fuso per il periodo dal 9.02.2015 al 31.12.2016, prorogato fino al 31.12.2017 con successivi atti;

DATO ATTO dei positivi riscontri derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel triennio 2015/2017;

VALUTATA l'opportunità, in riferimento alle variate funzioni della Provincia, di garantire la custodia e la manutenzione delle aree agricole e forestali e del patrimonio faunistico del Parco Provinciale Monte Fuso;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Obiettivi dell' Accordo**

I soggetti firmatari del presente accordo intendono mantenere le risorse naturalistico-ambientali del Parco Provinciale del Monte Fuso aggregando in prospettiva l'area al sistema parchi locale e delle aree protette regionali. Il raggiungimento di tale obiettivo viene garantito con la gestione coordinata del Parco Provinciale tra Provincia di Parma (proprietaria del bene) ed Ente Parchi, che preservi le risorse ambientali esistenti.

L'Ente Parchi intende con il presente accordo sviluppare, nell'ambito delle proprie finalità, politiche di valorizzazione e tutela ambientale al fine di inserire l'area nel sistema dei parchi regionali, coinvolgendo i Comuni interessati.

La Provincia intende con il presente accordo tutelare al meglio il bene di proprietà, composto da beni immobili e beni mobili, e salvaguardare gli investimenti fatti, preservando le risorse ambientali del proprio territorio.

Art. 2 **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

Per l'attuazione del presente accordo, l'Ente Parchi mette a disposizione le proprie strutture operative ed il proprio personale, dipendente, incaricato e distaccato per lo svolgimento delle seguenti attività: gestione amministrativa, gestione tecnica delle aree patrimonio immobiliare e naturale, educazione ambientale, vigilanza, faunistica (custodia e assistenza veterinaria).

Per l'attuazione del presente accordo la Provincia mette a disposizione, senza oneri a carico dell'Ente Parchi, l'area e le attrezzature in oggetto, riconoscendo all'Ente Parchi il ruolo di soggetto titolato ad espletare funzioni tecnico – amministrative e di tutela dei beni del Parco Provinciale del Monte Fuso appartenenti alla Provincia, così come meglio indicati e specificati nell'elaborato descrittivo allegato A.

Art. 3 **Copertura finanziaria e soggetto attuatore**

Ai fini dell'attuazione delle azioni previste, la Provincia si impegna a garantire, per il periodo di riferimento del presente accordo, le seguenti risorse finanziarie:

<i>Risorse per gestione/manutenzione</i>	<i>Importo Euro</i>
mangimi e foraggio per gli animali del centro faunistico	4.000,00
manutenzione strutture, aree ed impianti, mezzi ed attrezzature in dotazione	16.000,00
Assistenza medico-veterinaria agli ungulati del centro faunistico	3.000,00
Vigilanza area Parco provinciale	5.000,00
Custodia degli animali, delle strutture e delle aree del centro faunistico	27.500,00
Attività amministrativa e tecnica relativa ai settori patrimonio immobiliare e naturale, educazione ambientale	14.000,00
Coordinamento generale	4.500,00
Importo complessivo annuo	74.000,00

La Provincia di Parma si impegna a corrispondere la somma annua complessiva di € 74.000,00 da erogarsi come segue:

-

A questo proposito, si precisa che il mancata versamento, nei tempi previsti, della somma annua destinata per l'attuazione delle azioni previste, comporta il diritto alla rescissione unilaterale, da parte dell'ente Parco.

Il soggetto attuatore degli interventi è l'Ente Parchi.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione strutture, aree, impianti, mezzi ed attrezzature, si precisa che restano esclusi gli interventi straordinari conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili, che saranno oggetto di specifica valutazione ed accordo tra i sottoscrittori.

Art. 4

Regolamento del Parco Provinciale del Monte Fuso

L'accesso e la fruizione delle aree del Parco Provinciale del Monte Fuso sono disciplinati dallo specifico Regolamento, approvato con atto del Consiglio Provinciale n° 80/2005.

L'Ente Parchi ha la facoltà, in relazione alle nuove modalità di gestione dell'area, di proporre alla Provincia, per l'approvazione da parte della stessa, modifiche ed adeguamenti a tale Regolamento.

Art. 5

Contratto per la gestione delle strutture e dei servizi turistici

Il contratto di concessione d'uso ed affidamento del servizio di gestione delle strutture turistiche del Parco, affidate a soggetto privato con contratto Rep. n° 14652 del 08/10/2013, rimane in carico alla Provincia.

Art. 6

Gestione dell'allevamento faunistico

Oltre alla custodia, cura ed assistenza veterinaria, è demandata all'Ente Parchi l'attuazione del piano di controllo ed eventuale riduzione della popolazione animale presente presso il centro faunistico del Parco Provinciale. A tal fine l'Ente Parchi si farà carico degli oneri necessari, con conseguenti relativi introiti a proprio favore. E' altresì demandata all'Ente Parchi la comunicazione annuale relativa all'anagrafe animale, da inviare entro il 31/12 di ogni anno al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Parchi della Regione.

Art. 7

Struttura di coordinamento e di attuazione

Le azioni di coordinamento ed attuazione riferite al presente accordo sono esercitate dal Direttore dell'Ente Parchi e dal Competente Dirigente della Provincia, coadiuvati da propri collaboratori.

Art. 8
Durata dell' Accordo

Il presente accordo ha durata di un anno con decorrenza 1/1/2018 e scadenza 31/12/2018.
L'accordo potrà essere rinnovato con atti dei competenti organi dei rispettivi Enti.

Art. 9
Modifiche ed integrazioni

Le modifiche e le integrazioni del presente accordo si intendono proposte nelle sedi e nei momenti predisposti dagli organi e dalle strutture di coordinamento e di attuazione.

Art. 10
Responsabilità

L'Ente Parchi risponde in solido con la Provincia delle eventuali cause civili o penali che i fruitori dovessero intentare per danni a cose o a persone.

Art. 11
Controversie e procedimenti di conciliazione

In caso di controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'accordo l'organo competente è il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale. L'accordo non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c. 1-bis del d.lgs 163/201

Art. 12
Registrazione e norme transitorie e finali

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.Lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

per la Provincia di Parma (firmato digitalmente)

per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale